

COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO FINANZIARIO

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (Art. 20 [D.Lgs. 175/2016](#))- RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

L'art. 20 contenuto nel [D.Lgs. 175/2016](#) "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" ([TUSP](#)) prevede entro il 31.12 di ogni anno, a carico dell'ente locale, l'adempimento della «Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche».

Le amministrazioni, annualmente, con proprio provvedimento, devono procedere ad un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del citato decreto, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

La presente relazione, è stata predisposta con la collaborazione di tutti i servizi dell'ente e si propone di illustrare le modalità con cui l'Amministrazione ha effettuato l'adempimento richiesto dal legislatore, fornendo strumenti di lettura della attività ricognitiva posta in essere, di quella compilativa e di quella relativa alla predisposizione degli atti ed, infine, a quella di comunicazione delle risultanze finali ai soggetti che il legislatore ha individuato quali destinatari delle stesse.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le diverse disposizioni relative alle società partecipate, che si sono succedute negli anni, hanno imposto agli enti locali un continuo "processo di razionalizzazione" delle partecipazioni detenute, già a partire dal 2014 con il c.d "Piano Cottarelli", documento dell'agosto 2014, con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 con la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014).

Il comma 611 di tale Legge disponeva infatti che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali dovessero avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che avrebbe permesso di conseguire una riduzione già entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indicava i criteri generali cui si doveva ispirare il "processo di razionalizzazione", i cui diversi aspetti sono stati ripresi nel successivo testo Unico delle Società Partecipate [D.Lgs. n. 175/2016](#) che ha riproposto i piani di razionalizzazione distinguendoli tra:

- straordinario (art. 24 [D.Lgs. 175/2016](#));
- periodico (art. 20 [D.Lgs. 175/2016](#)).

Il primo prevedeva che, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione, con provvedimento motivato, procedeva alla ricognizione delle partecipazioni possedute alla data dell'entrata in vigore del decreto, individuando quelle che dovevano essere alienate (art. 24, [D.Lgs. n. 175/2016](#))

La seconda prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino, annualmente, l'analisi delle partecipazioni detenute predisponendo piani di razionalizzazione periodica, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione delle modalità e tempi di attuazione, ove rilevino:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

- delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
- nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-*quinquies*, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da approvarsi entro il 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

L'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti"

LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE: L'ARTICOLO 20 D.LGS. 175/2016

L'articolo 20 del D. Lgs. 175/2016 si inserisce in un percorso finalizzato a fornire una conoscenza approfondita delle partecipazioni detenute da ciascuna amministrazione pubblica anche al fine di definire, in tempi certi un percorso di sfoltimento delle stesse e/o gestione più razionale più volte sollecitato dalla Corte dei Conti .

Completata la revisione straordinaria, una tantum, le pubbliche amministrazioni devono provvedere alla revisione ordinaria o, meglio, alla "razionalizzazione periodica" delle partecipazioni prevista dall'art. 20 del TUSP. Il comma 11 dell'articolo 26 del TU, infatti, stabilisce che "alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si proceda a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017".

L'elaborazione del piano di razionalizzazione periodica si basa:

- 1) definizione del perimetro delle partecipate da analizzare;
- 2) definizione del Piano di razionalizzazione periodica;
- 3) approvazione e trasmissione del Piano di razionalizzazione periodica;

Come noto, per gli enti locali la razionalizzazione delle società è materia di competenza dell'organo consiliare (articolo 42 comma 2 lettera e) del TUEL).

Il piano è corredato da una "apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione". Ciò ha comportato che il piano indica con sufficiente precisione, obiettivi, tempi e modalità di attuazione.

Gli atti adottati nel corso del 2019 una volta approvata dovranno essere trasmessi: al MEF, Dipartimento del Tesoro, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" (<https://portaletesoro.mef.gov.it>) e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (dalla pagina web <https://portaleservizi.corteconti.it/>), utilizzando il sistema "Con.Te".

I PRECEDENTI PROVVEDIMENTI DI REVISIONE POSTI IN ESSERE DALL'ENTE

Al fine di comprendere il lavoro svolto e le decisioni adottate è necessario richiamare non solo il quadro giuridico di riferimento ma anche dei precedenti atti posti in essere da parte dell'ente in attuazione di precedenti disposizioni normative.

Così come richiamato nel comma 2 dell'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016, il Comune di San Vito dei Normanni con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 26/10/2017 ha provveduto ad

effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 ai sensi dell'art. 24 T.U.P.S e provveduto alle comunicazioni previste per legge.

La ricognizione periodica per l'anno 2018 è stata approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 55 del 27/12/2018 dando atto che non risultava necessario procedere ad un piano di razionalizzazione ne ad alienazioni in quanto le uniche partecipazioni detenute rientravano nel perimetro delle esclusioni previste dall'art. 4 comma 6 e art. 26 comma 2 del D. Lgs. 175/2016.

Tuttavia, la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

La presente relazione ha accertato che non sono intervenuti mutamenti degli assetti societari delle società partecipate nonché ha accertato il persistere dei requisiti dell'articolo 4 comma 6 del D. Lgs. 175/2016.

LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE PRESE IN CONSIDERAZIONE

Il primo aspetto analizzato è stato quello di definire il cosiddetto “perimetro delle società” da considerare all'interno del Piano di ricognizione periodica.


A riguardo si fa presente che i soggetti passivi coinvolti sono individuati dal legislatore che li circoscrive a tutte le società partecipate direttamente o indirettamente dalle A.P. Come può facilmente comprendersi dalla lettura anche delle definizioni fornite dal TUSP nell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo il campo delle società prese in considerazione è particolarmente ampio .

Dalla lettura combinata dell'articolo 20, 24 e dell'articolo 2 si evince che le società interessate dalla ricognizione possono essere ricondotte a tutte le società partecipate dalla Pubblica amministrazione.

Con riferimento alle “partecipazioni indirette” inoltre, ai sensi del TUSP sono oggetto di razionalizzazione periodica quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, al 31 dicembre 2018, attraverso una “tramite” di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società “quotata” come definita dall'art. 2, comma 1, lettera p) del T.U. (società che emette azioni quotate o che ha emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati).

Nel caso in cui la “tramite” non sia controllata dalla pubblica amministrazione, le eventuali partecipazioni detenute da questa non sono oggetto di razionalizzazione. Inoltre, come specificato nella nota di aggiornamento degli *Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento della partecipazioni pubbliche a cura del Mef e della Corte dei Conti* “*si precisa, inoltre, che la nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL, che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute*” (pag. 6).

Con riferimento al nostro ente il grafico che segue evidenzia le relazioni tra le varie partecipazioni.



Se il grafico precedente fornisce una visione d'insieme le due tabelle che seguono, distinguendo le partecipazioni dirette ed indirette.

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DIRETTAMENTE

Progressivo	Codice fiscale/partita iva società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	NESSUNA								

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE INDIRETTAMENTE

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/ organismo tramite	% Quota di partecipazione società/ organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	01796690749	GAL ALTO SALENTO Società consortile a responsabilità limitata	1988	CONSORZIO	32,25	12,15	Sostegno e promozione dello sviluppo rurale dell'Alto Salento	NO	NO
2	02514280748	GAL Alto Salento 2020 S.r.l	2016	CONSORZIO	16,00	8,10	Sostegno e promozione dello sviluppo rurale dell'Alto Salento	NO	NO

Pertanto il Comune di San Vito dei Normanni risulta detenere alla data del 31.12.2018:

- una partecipazione societaria indiretta al capitale sociale della Società "G.A.L. Alto Salento – Società consortile a responsabilità limitata" (partecipazione non di controllo) per il tramite dell'Ente "Consorzio Volontario Alto Salento" così come da tabella riepilogativa sotto riportata:

Partecipazione indiretta al capitale della società GAL Alto Salento scarl				
Ragione Sociale	Forma giuridica	Tipologia partecipazione	Quota percentuale di partecipazione detenuta dal Comune	Relazione rispetto al Comune
Consorzio Volontario Alto Salento	Consorzio ex art. 31 D. Lgs. 267/2000	Contributi in conto gestione corrente, ove richiesti	37,68%	Diretta
GAL Alto Salento scarl	Società Consortile a resp. Limitata.	Partecipazione al Capitale Sociale	12,15%	Indiretta, per il tramite del Consorzio Volontario Alto Salento, il quale possiede il 32,25% del capitale sociale del GAL Alto Salento

- una doppia partecipazione societaria indiretta al capitale sociale della Società "GAL Alto Salento 2020 S.r.l" (partecipazione non di controllo) per il tramite sia dell'Ente "Consorzio Volontario Alto Salento" sia attraverso il "GAL Alto Salento scarl" così come da tabella riepilogativa sotto riportata:







Partecipazione indiretta al capitale della società GAL Alto Salento 2020 srl				
Ragione Sociale	Forma giuridica	Tipologia partecipazione	Quota percentuale di partecipazione detenuta dal Comune	Relazione rispetto al Comune
Consorzio Volontario Alto Salento	Consorzio ex art. 31 D. Lgs. 267/2000	Contributi in conto gestione corrente, ove richiesti	37,68%	Diretta
GAL Alto Salento 2020	Società a resp. Limitata.	Partecipazione al Capitale Sociale	2,07%	Indiretta, per il tramite del GAL Alto Salento scarl, il quale possiede il 5,50% del capitale sociale del GAL Alto Salento 2020
GAL Alto Salento 2020	Società a resp. Limitata.	Partecipazione al Capitale Sociale	6,03%	Indiretta, per il tramite del Consorzio Volontario Alto Salento, il quale possiede il 32,25% del capitale sociale del GAL Alto Salento


E' opportuno precisare che:

- il Consorzio Volontario Alto Salento, costituito ai sensi dell'art. 31 del Tuel e partecipato dal Comune di San Vito dei Normanni unitamente ai comuni di Carovigno, Villa Castelli e San Michele Salentino, non è oggetto della ricognizione di cui al presente provvedimento il quale è, invece, limitato alle sole partecipazioni societarie costituite ai sensi del Codice Civile; pertanto, nella suddetta tabella il Consorzio Volontario Alto Salento viene indicato al solo fine di evidenziare la relazione tra il GAL Alto Salento Scarl, GAL Alto Salento 2020 srl e il Comune di San Vito dei Normanni;

- in ogni caso, sia il "G.A.L. Alto Salento – Società consortile a responsabilità limitata" sia il GAL Alto Salento 2020 srl, rientra nelle fattispecie di cui all'art. 4 comma 6 e art. 26 comma 2 del del D. Lgs. 175/2016 e, pertanto, non costituisce ipotesi di partecipazione da alienare ne da razionalizzare in quanto compresa nel perimetro delle esclusioni previsto dalla normativa appena richiamata;

In seguito una tabella esplicativa delle partecipazioni indirette detenute:

<i>Enti consorziati nel C.V.A.S.:</i>	San Michele S.	Carovigno	Villa Castelli	San Vito dei N.
<i>Quote % di partecipaz.:</i>	12,35	32,02	17,95	37,68
<i>Ente partecipato:</i>				
	C.V.A.S.			
<i>Quote % di partecipaz.:</i>	32,25			16,00
<i>Società partecipate dal C.V.A.S.:</i>				
	GAL Alto Salento scarl			GAL Alto Salento 202 s.r.l.

Quote % di partecipaz.:	5,50		
Società partecipate dal GAL Alto salento scarl:			
	GAL Alto Salento 202 s.r.l.		

Enti consorziati CVAS:	% Partecipaz. al CVAS	% Partecipaz. al GAL scrl (indiretta)	Peso % Partecipaz. indiretta al GAL scarl	% Partecipaz. al GAL 2020 srl (indiretta)
Carovigno	32,02	10,33	32,02	1,76
San Michele	12,35	3,98	12,35	0,68
San Vito	37,68	12,15	37,68	2,07
Villa Castelli	17,95	5,79	17,95	0,99
	100,00	32,25	100,00	5,50

Enti consorziati CVAS:	% Partecipaz. al CVAS			% Partecipaz. al GAL 2020 srl (indiretta)
Carovigno	32,02			5,12
San Michele	12,35			1,98
San Vito	37,68			6,03
Villa Castelli	17,95			2,87
	100,00	-	-	16,00

LE RISULTANZE FINALI

Le risultanze finali dell'attività di ricognizione delle partecipazioni dirette ed indirette possedute dall'ente sono di seguito indicate:

Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta	Esclusione dalla razionalizzazione
GAL ALTO SALENTO Società consortile a responsabilità limitata	Indiretta	Sostegno e promozione dello sviluppo rurale dell'Alto Salento	12,15	Società costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	SI
GAL Alto Salento 2020 S.r.l	Indiretta	Sostegno e promozione dello sviluppo rurale dell'Alto Salento	8,10	Società costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	SI

Le partecipazioni indirette al capitale sociale delle Società “G.A.L. Alto Salento – Società consortile a responsabilità limitata” e “GAL Alto Salento 2020 s.r.l.” così come in premessa specificato rientrano nel perimetro delle esclusioni previsto dall’art. 4 comma 6 e art. 26 comma 2 del del D. Lgs. 175/2016 e, pertanto, non sussistono ipotesi di alienazione obbligatoria né di razionalizzazione.

Il Comune di San Vito dei Normanni non detiene altre partecipazioni, dirette o indirette in società ai sensi dall’art. 20 del D. Lgs. 175 del 19/08/16 come modificato dal D. Lgs. 100 del 1606/17.

Il Responsabile del Servizio
f.to Daniela Galasso